

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Alla Banca d'Italia Via Nazionale, n. 90 00187 – Roma

Prot. n. 25/I/0005221

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta istanza di interpello avanzata dalla Banca d'Italia – monetizzazione delle ferie non godute nei termini di legge e relativo obbligo contributivo.

Con istanza di interpello la Banca d'Italia chiede se sia possibile procedere a monetizzare le ferie maturate e non fruite una volta trascorso il periodo previsto dalla legge per la relativa fruizione – vale a dire l'anno di maturazione per le prime due settimane e i diciotto mesi successivi al termine dell'anno di maturazione per le ulteriori due settimane (art. 10, D.Lgs. n. 66/2003) – anche in vista dei connessi obblighi contributivi.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di lavoro e dell'INPS, si rappresenta quanto segue.

Invero, secondo i chiarimenti contenuti nella circolare n. 8 del 3 marzo 2005 di questo Ministero, la disposizione dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, per cui il "periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro", non sembra consentire interpretazioni estensive.

Durante il rapporto di lavoro il lavoratore ha, infatti, diritto a godere delle ferie maturate consecutivamente in caso di richiesta per due settimane nell'anno di maturazione e nei diciotto mesi successivi al termine dell'anno di maturazione per le ulteriori due settimane rientranti nel "periodo minimo" legalmente fissato. Reciprocamente il datore di lavoro ha l'obbligo di consentire ed agevolare tale fruizione del periodo minimo di ferie, incorrendo in caso contrario nelle sanzioni previste dall'art. 18 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003, così come introdotto dal D.Lgs. n. 213/2004.

Possono, quindi, essere "monetizzate", vale a dire sostituite con apposita indennità, le ferie maturate e non godute fino al 29 aprile 2003 (entrata in vigore del D.Lgs. n. 66/2003), le ferie maturate e non godute dal lavoratore il cui rapporto di lavoro cessi entro l'anno di riferimento, nonché le settimane o i giorni di ferie previsti dalla contrattazione collettiva in misura superiore al "periodo minimo" legale.

1

Quanto, invece, alle quattro settimane di ferie considerate dal legislatore, occorre segnalare che le stesse, ove non godute entro il termine dei diciotto mesi successivi all'anno di maturazione – ovvero nel diverso e più ampio termine fissato dalla contrattazione collettiva (ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003, che fa espressamente salvo "quanto previsto dalla contrattazione collettiva") – ed ove tale mancato godimento non sia riferibile alla volontà del lavoratore, dovranno essere oggetto di specifico risarcimento, facendo riferimento ai criteri generali di risarcimento del danno anche per quanto riguarda l'onere della prova. Conseguentemente spetterà al lavoratore dimostrare di volta in volta l'entità del danno subito che, si ritiene, non possa essere quantificabile se non in base al danno psicofisico derivante dalla mancata fruizione delle ferie.

Con riguardo all'adempimento dell'obbligo contributivo per le somme corrisposte al lavoratore a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute, si ritiene di dover confermare l'impostazione fin qui seguita dall'INPS con circolari n. 186 del 1999 e n. 15 del 15 gennaio 2002, da ultimo ribadita con messaggio n. 118 dell'8 ottobre 2003.

In effetti, in presenza di una previsione legale (ma anche contrattuale collettiva) che regolamenta il termine massimo di fruizione delle ferie, la scadenza dell'obbligazione contributiva dovuta per il compenso per ferie non godute – e quindi la relativa collocazione temporale dei contributi – coincide necessariamente con il predetto termine legale o contrattuale. Ne consegue che il momento impositivo e la collocazione temporale dei contributi dovuti sul compenso delle ferie non godute coincidono con il diciottesimo mese successivo al termine dell'anno solare di maturazione delle stesse o con il più ampio termine contrattuale: pertanto i datori di lavoro sono tenuti a sommare alla retribuzione imponibile del mese successivo a quello di scadenza del termine anche l'importo corrispondente al compenso per ferie non godute, sebbene non ancora realmente corrisposto in ragione dell'espresso divieto di cui al richiamato comma 2 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003.

Il criterio si applica anche ai periodi di ferie ulteriori rispetto alle quattro settimane minime di legge.

Nessun problema, peraltro, nasce nel caso in cui le ferie vengano effettivamente godute in un periodo successivo al versamento dei contributi, giacché con la menzionata circolare n. 15/2002, cui si fa rinvio, l'Istituto previdenziale ha enucleato con precisione le procedure da seguire per il recupero del contributo versato, in tale ipotesi, in quanto non più dovuto.

IL DIRETTORE GENERALE (f.to Mario Notaro)

PP

PR